

Comunicazione destinata agli utilizzatori comunitari di sostanze controllate autorizzate per usi essenziali nella Comunità nel 2003, ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽¹⁾

(2002/C 193/07)

La presente comunicazione riguarda le seguenti sostanze:

- clorofluorocarburi (CFC) 11, 12, 113, 114 e 115,
- altri clorofluorocarburi completamente alogenati,
- tetracloruro di carbonio,
- halon,
- 1,1,1-tricloroetano,
- idrobromofluorocarburi (HBFC).

La presente comunicazione è destinata alle imprese che intendono:

1. impiegare le suddette sostanze nell'ambito della Comunità per la fabbricazione di inalatori-dosatori,
2. acquistare le suddette sostanze direttamente da un produttore o importarle nella Comunità per attività di laboratorio e di analisi.

Le sostanze controllate per usi essenziali possono essere prodotte nella Comunità o, se necessario, importate da fonti esterne alla Comunità.

La decisione IV/25, adottata dalle parti del protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, ha stabilito i criteri e la procedura per determinare gli «usi essenziali» per i quali la produzione e il consumo potranno essere proseguiti dopo la scadenza del calendario di eliminazione progressiva.

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000, modificato dal regolamento (CE) n. 2038/2000, stabilisce la necessità di determinare le quantità di sostanze controllate destinate ad usi essenziali che possono essere autorizzate nella Comunità nel 2003, conformemente alla decisione IV/25 delle parti del protocollo di Montreal.

La decisione XI/14 adottata dalle parti del protocollo di Montreal autorizza i livelli di produzione e di consumo necessari per soddisfare gli usi essenziali di CFC destinati agli inalatori-dosatori per la cura dell'asma e delle broncopneumopatie ostruttive croniche. Per la produzione nella Comunità europea di inalatori-dosatori nel 2003, la quantità di CFC 11, 12, 113 e 114 autorizzata dalle parti è di 2 579 000 kg (duemilionicinquecentosettantanovemila).

Ai sensi della decisione VI/9 adottata dalle parti del protocollo di Montreal, la purezza delle sostanze controllate destinate ad essere utilizzate in laboratorio deve essere almeno del 99 % per l'1,1,1-tricloroetano e del 99,5 % per i CFC e il tetracloruro di carbonio.

La procedura per stabilire le quantità di sostanze controllate destinate agli usi essenziali di cui sopra ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 e del regolamento (CE) n. 2038/2000 è la seguente:

1. Le imprese che non sono in possesso di un contingente per il 2002 e che desiderano richiedere alla Commissione un contingente per usi essenziali per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003, devono contattare la Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione al seguente indirizzo:

Protezione dello strato di ozono
Commissione europea
Direzione generale dell'Ambiente
Unità ENV.E.1 — Cambiamento climatico
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 299 87 64
E-mail: env-ods@cec.eu.int

2. Le richieste di licenza per usi essenziali possono essere presentate da tutti gli utilizzatori delle sostanze elencate all'inizio della presente comunicazione e destinate agli inalatori-dosatori o agli usi di laboratorio. Nel caso dei CFC per gli inalatori-dosatori, ciascun richiedente deve fornire le informazioni richieste sul foglio elettronico che può richiedere alla Commissione. Per gli usi di laboratorio, ciascun richiedente deve fornire le informazioni richieste sul foglio elettronico che trova nel sito web.

Una copia della richiesta deve essere inviata anche all'autorità competente dello Stato membro interessato (cfr. allegato per gli indirizzi).

3. Soltanto le richieste pervenute entro il 6 settembre 2002 saranno valutate dalla Commissione conformemente alla procedura stabilita all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2037/2000.
4. In base alla suddetta procedura, la Commissione notificherà tramite una decisione le quantità di sostanze controllate per il 2003 agli utilizzatori comunitari che le destinano ad un uso per il quale la produzione e l'importazione saranno autorizzate.

⁽¹⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1, da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 2039/2000 (GU L 244 del 29.9.2000, pag. 26).

5. In seguito la Commissione assegnerà i contingenti a tali utilizzatori, notificando loro l'uso per il quale la licenza è stata concessa, nonché la sostanza autorizzata e la quantità concessa.
6. Gli utilizzatori titolari per il 2003 di un contingente per usi essenziali di una sostanza controllata possono presentare

una richiesta a un produttore comunitario o, se necessario, chiedere una licenza di importazione alla Commissione per una sostanza controllata fino al limite autorizzato per il loro contingente. Il produttore potrà essere autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro in cui opera a produrre la quantità di sostanza controllata indicata nella licenza. L'autorità competente dello Stato membro informa preliminarmente la Commissione delle autorizzazioni che saranno rilasciate.

ALLEGATO / ANEXO / ANEXO / ANNEX / ANNEXE / ANHANG / BIJLAGE / BILAG / BILAGA / LIITE / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ÖSTERREICH

Mr Paul Krajnik
Ministry of the Agriculture, Forestry, Environment and
Water Management
Chemicals Department
Stubenbastei 5
A-1010 Wien

BELGIQUE/BELGIË

Mr Roland Marijnissen
Ministère Fédéral des Affaires Sociales de la Santé pu-
blique et de l'Environnement
Cité administrative de l'État
19, Boulevard Pacheco — boîte 5
B-1010 Brussels

DANMARK

Mr Mikkel Aaman Sørensen
Miljøstyrelsen (EPA)
Strandgade 29
DK-1401 Copenhagen K

SUOMI/FINLAND

Mrs Eliisa Irpola
Finnish Environment Institute
Chemicals Division
Kesäkatu 6
FIN-00121 Helsinki

FRANCE

Mme Laurence Musset
Ministère de l'Écologie et du développement durable
DRPR/BSPC
20, avenue de Ségur
F-75302 Paris 07 SP

DEUTSCHLAND

Mr Rolf Angelhardt
Ministry for Environment
Dept. IG 11 5
PO Box 120629
D-53048 Bonn

ΕΛΛΑΣ

Mrs Elpida Politis
Ministry for the Environment, Physical Planning and
Public Works
International Activities and EEC Department
17 Ameliedos Street
GR-115 23 Athens

IRELAND

Mr David Moore
Inspector (Environment)
Dept of Environment and Local Government
Custom House
Dublin 1
Ireland

ITALIA

Dr Federica Fricano
Dept of Global Environment, International and Regional
Conventions
Via Cristoforo Colombo 44
I-00147 Roma

LUXEMBOURG

Mr Pierre Dornseiffer
Administration de l'Environnement
Division Air/Brut
16, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg

PORTUGAL

Dra. Cristina Vaz Nunes
Ministério do Ambiente
Rua da Murgueira-Zambujal
P-2721-865 Amadora

ESPAÑA

Sra María Teresa Barres
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
Ministerio de Medio Ambiente
Pza San Juan de la Cruz s/n
E-28071 Madrid

SVERIGE

Ms Maria Ujfalusi
Swedish Environmental Protection Agency
Naturvårdsverket
Blekhölmsterassen 36
S-106 48 Stockholm

NEDERLAND

Mr H. Nieuwenhuis
Ministry of Environment
Rijnstraat 8
2500 GX Den Haag
Nederland

UNITED KINGDOM

Mrs Maria Nolan
Global Atmosphere Division
UK Dept of Environment, Food and Rural Affairs
3rd floor — zone 3/A3
Ashdown House
123 Victoria Street
London SW1E 6DE
United Kingdom